



ALLEGATO A

Criteria ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica: art. 12 del D.Lgs 387/03.

ART.1

Finalità

Le presenti disposizioni, in attuazione della L.R. 27 del 9 agosto 2006, individuano criteri ed indirizzi finalizzati a regolamentare la procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica (A.U.) prevista dal D.Lgs. n°387 del 29 Dicembre 2003 per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, inclusi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi.

Le stesse hanno come finalità la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure autorizzative attraverso un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto della L. 241/90 e s.m.i.

ART.2

Ambito di applicazione

1. Si intendono per fonti rinnovabili di energia: l'energia solare, eolica, geotermica, idraulica, del moto ondoso, maremotrice, i gas residuati dai processi di depurazione, il biogas, le biomasse intese come: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
2. Sono soggetti all'autorizzazione unica, rilasciata dalla regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
A titolo esemplificativo si intende per opera connessa e infrastruttura anche quanto necessario al conferimento dell'energia prodotta alla Rete di Distribuzione (cabina di trasformazione, elettrodotto, ecc.).
3. Sono altresì soggette all'autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio di centrali ibride, così come definite alla lettera d) art. 1 del D.Lgs. 387/03, inclusi gli impianti operanti in co-combustione di potenza termica inferiore a 300 MW, fermo restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. 387/03.
4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di impianti per i quali non è necessario acquisire alcuna autorizzazione, nulla-osta, parere o altri atti di assenso comunque denominati, non si procede all'autorizzazione unica.



ART. 3

Sportello Regionale per l'Energia

E' istituito lo Sportello Regionale per l'Energia che gestisce le funzioni tecnico-amministrative inerenti il procedimento unico.

Le sede dello Sportello Regionale per l'Energia è ubicata presso il Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, in Via Passolanciano, 75 – V piano, Pescara – tel. 085.7672524, fax 085.7672585.

ART. 4

Compiti e Responsabilità

Il Dirigente del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA":

- Nomina il Responsabile del Procedimento per ogni procedura.
- Rilascia l'autorizzazione unica.

Lo Sportello Regionale per l'Energia (S.R.E.):

- Riceve le domande di autorizzazione unica,
- Verifica preliminarmente la completezza della documentazione ai fini dell'avvio del procedimento,
- Assicura la consultazione del pubblico dei documenti e degli atti inerenti il procedimento depositati presso lo stesso, gestisce l'accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e seg.ti della L. 241/90 e s.m.i., del D.P.R. 12/04/06 n. 184 e Reg. Regione Abruzzo 18.05.2000 n. 1 e s.m.i.,
- Svolge attività di supporto amministrativo al Responsabile del Procedimento,
- Predispose la richiesta complessiva di integrazioni e chiarimenti da trasmettere ai richiedenti dell'autorizzazione unica,
- Assicura la trasmissione di tutta la documentazione inerente i procedimenti agli Enti e ai soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi di cui al comma 3 dell'art 12 del D.Lgs. 387/03,
- Svolge attività di monitoraggio sulle procedure di autorizzazione unica,
- Cura la tenuta del Registro delle autorizzazioni.

Il Responsabile del Procedimento svolge le seguenti funzioni ed attività:

- Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e del D.Lgs. 387/03, anche ai fini dell'informazione,
- Procede alla comunicazione di avvio del procedimento e convocazione della conferenza dei servizi ai sensi del D.Lgs. 387/03,
- Provvede all'espletamento degli adempimenti di cui al D.P.R. 327/01 ove previsti,
- Gestisce l'istruttoria tecnico-amministrativa, verificando la completezza delle informazioni fornite dal richiedente,
- Partecipa alla conferenza dei servizi,
- Esamina le integrazioni fornite, le eventuali prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione, modalità e tempistica dei monitoraggi, quant'altro richiesto ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica,



- Predisporre il provvedimento autorizzativo da sottoporre alla verifica ed approvazione del Dirigente del Servizio.

ART. 5

Procedimento unico

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione unica deve essere presentata allo Sportello Regionale per l'Energia, in marca da bollo nei casi regolamentati dalle norme vigenti, completa di tutta la documentazione riportata nell'Allegato B: 4 (quattro) copie cartacee ed 1 (una) su supporto informatico.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'impianto, è necessario procedere in via espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/01, la società proponente deve disporre di un capitale sociale in caso di società di capitali o capitale proprio in caso di società di persona, pari al doppio della quota espropriativa stimata.

Unitamente alla documentazione, deve essere trasmesso un elenco con l'indicazione di tutte le Amministrazioni potenzialmente coinvolte nel procedimento.

E' onere del proponente presentare ad ogni soggetto coinvolto copia di tutta la documentazione trasmessa allo Sportello Regionale per l'Energia che deve averne notizia.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile del procedimento convoca la Conferenza dei servizi coinvolgendo i soggetti indicati dal richiedente.

I lavori della convocazione della conferenza dei servizi si svolgono secondo le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.

Nel caso di impianti assoggettati a V.I.A. o per i quali bisogna verificarne l'assoggettabilità (V.C.A.) ai sensi della DGR 119/02, lo Sportello Regionale per l'Energia trasmette il progetto allo Sportello Regionale Ambientale per la relativa competenza.

Fino alla conclusione delle suddette procedure, i termini per il procedimento unico ai sensi del D.Lgs. 387/03 vengono sospesi.

Per la costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici, il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda deve dimostrare di possedere la concessione di derivazione delle acque rilasciata dal Servizio Regionale competente.

L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto e nel suo procedimento sono coinvolte le Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati.

Sono fatte salve le ottemperanze degli oneri concessori di cui D.P.R. 380/01 (Testo Unico in Materia Edilizia).

Sono inoltre fatte salve le disposizioni relative agli usi civici di cui alla L. 1766/1927 e s.m.i. e alla L.R. 25/88.

Per quanto disposto al comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole



dai vigenti piani urbanistici e pertanto non è necessario adottare varianti di destinazione d'uso.

Gli impianti di produzione di energia elettrica, in quanto impianti produttivi, sono compatibili con aree destinate agli insediamenti produttivi, industriali ed artigianali individuati dagli strumenti urbanistici locali.

Qualora l'ubicazione dell'impianto comporti la necessità di adottare variante ai piani urbanistici, l'Autorità Competente, acquisiti tutti i pareri in merito, rilascia l'A.U., fatta salva la competenza dell'Ente locale che procederà ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 447/98.

Come definito dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" pertanto consentono di attivare il procedimento espropriativo di cui al D.P.R. 327/01.

Pertanto in caso di esproprio il proponente deve fornire allo Sportello Regionale per l'Energia tutte le informazioni relative alle particelle catastali interessate oltre ad una perizia giurata di stima dei beni dei quali si richiede l'esproprio; inoltre è suo onere effettuare la pubblicazione con le forme e modalità di cui all'art. 11 del D.P.R. 327/01, conseguentemente all'avvio del procedimento effettuato dal Servizio competente.

Il provvedimento autorizzativo include le eventuali prescrizioni cui è subordinata la realizzazione dell'impianto, e deve contenere l'obbligo della messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. A tal fine il proponente, deve provvedere alla stipula di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o versare un deposito cauzionale a favore del Comune o dei Comuni interessati dall'intervento, pari ad almeno il 2% dell'investimento dell'intervento previsto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.

ART. 6 *Autorizzazione Unica*

Le Autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 sono registrate presso il Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA".

L'Autorizzazione Unica per la costruzione dell'impianto ha durata triennale salvo richiesta di proroga e comunque l'inizio dei lavori deve essere effettuato entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

L'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'impianto ha durata quinquennale.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l'Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo,



l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal precedente atto.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni valutata la sostanzialità delle modifiche ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale o aggiorna l'autorizzazione unica e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.

ART. 7

Costi istruttori

Gli oneri istruttori relativi al procedimento per il rilascio dell'A.U. sono a carico del proponente che contestualmente alla istanza dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuto versamento.

Il costo relativo all'istruttoria è pari a:

$$\text{euro} = \frac{\text{produzione annua stimata in KWh}}{1000}$$

con un minimo di € 50,00 e un massimo di € 10.000,00.

- La somma da versare a titolo di istruttoria è ridotta nella misura del:
 - 50% per la richiesta di proroga per la costruzione dell'impianto;
 - 70 % per il rinnovo dell'autorizzazione;
- In caso di modifica sostanziale, la somma da versare è pari a quella già versata in sede di presentazione della prima istanza.
- Il pagamento dei suddetti costi, dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: Versamento sul c/c bancario bancario della Tesoreria della Regione Abruzzo n. 000000040300, ABI 06040, CAB 03601, Banca Carispaq, oppure sul c/c postale n. 208678 intestato alla Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria, specificando, in entrambi i casi, la causale del versamento:
“Attività istruttoria per il rilascio/proroga/rinnovo/modifica dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03”.

ART. 8

Deroghe

Le disposizioni di cui al paragrafo 2° ed ultimo dell'art. 5 e all'art. 7 non si applicano nei casi in cui il proponente è un Ente pubblico, una Società interamente pubblica o un Consorzio pubblico.